

Decreto ministeriale 7 febbraio 1997
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1997, n. 40

Determinazione dei criteri di accreditamento provvisorio delle strutture presso le quali attivare i Diplomi universitari

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6 che disciplina i rapporti fra Ssn ed Università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari di area sanitaria ai sensi del richiamato articolo 6 del Dlgs n. 502/92;

Considerato che non sono stati ancora disciplinati ai sensi dello stesso articolo 6 i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture presso le quali attivare i corsi di Diploma universitario;

Visto l'articolo 4, comma 3, delle norme generali della Tabella XVIII-ter approvato con il richiamato decreto ministeriale 24 luglio 1996, che dispone che sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture, all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto Murst-Sanità su proposta delle Università e delle Regioni;

Considerata l'esigenza di stabilire, a tal fine, criteri provvisori e generali per consentire alle Università e alle Regioni di formulare le proposte di competenza;

Ritenuto di definire tali criteri con riferimento al carattere provvisorio dell'accreditamento, alla situazione che si è già determinata in varie Regioni ed all'esigenza di non disperdere il patrimonio formativo esistente presso le strutture del Ssn e le Università;

Ritenuto, altresì, di stabilire alcuni criteri di massima per la stipula dei protocolli di intesa fra le Regioni e l'Università;

DECRETANO:

Articolo 1

Limitatamente all'anno accademico 1996-97, ed ai soli fini dell'accreditamento provvisorio per tale anno accademico, le Regioni individuano, d'intesa con le Università, le strutture presso le quali attivare i corsi e/o svolgere la formazione secondo i seguenti criteri:

1. in via prioritaria i corsi sono attivati presso i Policlinici universitari, le Aziende ospedaliere, gli Irccs e gli Ospedali di cui all'articolo 4, comma 12, del Dlgs n. 502/92 e successive modificazioni;
2. ove necessario, per garantire il fabbisogno e consentire anche l'utilizzo di tutte le capacità formative esistenti in attesa dell'attivazione della formazione complementare, i corsi possono essere attivati dalle Università, d'intesa con le Regioni, anche presso presidi ospedalieri già sede di formazione professionale con almeno 100 posti/allievo nel triennio;

3. le Università e le Regioni possono individuare anche altre strutture pubbliche o private per costituire l'insieme di una rete formativa atta a garantire una maggiore qualificazione dell'attività didattica per ciascun corso di diploma;
4. le Università e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, delle norme generali degli ordinamenti didattici, formulano le proposte per l'accreditamento delle strutture entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 2

Al fine di garantire un efficace percorso formativo, le Regioni e le Università predispongono un piano finanziario per i costi di strutture, di attrezzature e di personale docente, concordando le modalità per il funzionamento dei corsi.